



Progetto di Rigenerazione Urbana e Sostenibile per il Centro di Casina (RE)





eubios

PROGETTAZIONE:

Arch. Erika Mora

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE: P.A. Marcello Manfredi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Simone Montruccoli

SUPPORTO RUP Ing. Franca Moretti

COMPLETAMENTO RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO – 1º LOTTO CUP J65I18000070004

PROGETTO ESECUTIVO

codice elab.	titolo elab.		
SC_v		SCHEMA CONTRATTO	
	<u> </u>	AGGIORNAMENTI	
	n°	DESCRIZIONE	data:
agosto 2025			

COMUNE DI CASINA	
(Provincia di Reggio Emilia)	
SCHEMA DI CONTRATTO	
Rep. n/2025	
OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO – LAVORI DI	
COMPLETAMENTO RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL	
CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO – 1° LOTTO	
* * * * * *	
L'anno DUEMILAVENTIVENTICINQUE, il giorno del mese di	
Innanzi a me, Belli Dr. Paolo, nominato quale Vice Segretario del Comune di	
Casina, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi di	
quanto previsto dall'art. 97 – comma 4 – lettera "c" – del D.Lgs. 267/2000,	
testo vigente, si sono costituiti i signori:	
1. Geom. Simone Montruccoli in qualità di Responsabile del 6° Settore	
Lavori Pubblici – Patrimonio del Comune di Casina, C.F. 00447820358,	
domiciliata per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire	
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione	
che rappresenta e ciò in virtù dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e	
inesecuzione dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale nonché del	
Decreto Sindacale n. 11/2024, di seguito nel presente atto denominato	
semplicemente «Comune»;	
2. Sig nato a () il, residente in (), via	
n, C.F, in qualità di Legale rappresentante	
·	1

dell'impresa con sede in (), via n, codice	
fiscale/P.IVA, che agisce quale impresa appaltatrice in forma	
singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente	
«appaltatore».	
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Vice Segretario	
Comunale sono personalmente certo.	
Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge,	
rinunciano col mio assenso all'assistenza dei testimoni.	
PREMESSO CHE:	
✓ con deliberazione di Giunta Comunale n del, immediatamente	
esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di	
completamento RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL	
CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO – 1° LOTTO per un importo di €	
, di cui € oggetto dell'offerta di ribasso ed € per oneri per	
la sicurezza già predeterminati dal Comune e non oggetto dell'offerta;	
✓ con Determinazione del dirigente del Servizio Unità Amministrativa	
Speciale per il PNRR e gli investimenti della Provincia di Reggio Emilia	
n del e Determinazione del Responsabile del 6° Settore LL.PP.	
del Comune di Casina n del i lavori sono stati aggiudicati in via	
definitiva all'impresa, che ha offerto un ribasso percentuale sui	
lavori del% e pertanto per l'importo di € oltre IVA 10%;	
✓ il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente,	
dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia ai sensi	
del Decreto Legislativo n. 36 del 2023;	

TUTTO CIO' PREMESSO	
tra il Comune di Casina, come sopra rappresentato, e il Sig, in qualità di	
Legale Rappresentante dell'impresa,	
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1. Oggetto del contratto	
1. Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si	
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli	
atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della	
disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed	
integrazioni (nel seguito «Codice degli Appalti»).	
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:	
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il	
seguente;	
b) il CUP è il seguente J65I18000070004;	
3. Le disposizioni indicate nel presente contratto prevalgono su ogni	
disposizione del Capitolato Speciale.	
Articolo 2. Ammontare del contratto.	
1. L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi euro/) di cui:	
a) € per lavori veri e propri;	
b) € per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.	
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione	
finale.	

3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, del	
Codice degli appalti pubblici e degli articoli 43 comma 6 del D.P.R. n. 207	
del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che	
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva	
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di	
detti lavori.	
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.	
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il	
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che	
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.	
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento	
negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al	
progetto.	
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo	
riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti	
progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al	
comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del	
presente contratto.	
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del	
cantiere.	
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 9 del Capitolato Generale	
d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto	
_	

domicilio nel comune di, all'indirizzo Via n;	
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i	
pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico	
bancario sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:	
acceso presso, ovvero su altro conto bancario o postale	
comunicato al Comune, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad	
operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.	
3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che	
non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con	
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il Comune, a persona	
fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività	
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore	
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo	
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul	
luogo dei lavori. Il Comune può esigere il cambiamento immediato del	
rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.	
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o	
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
dall'appaltatore al Comune, il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni	
responsabilità.	
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
I lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni dalla presente	
stipula.	

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in ()	
giorni naturali consecutivi e comunque non oltre il 28 dicembre 2025;	
dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori.	
Articolo 6. Penale per i ritardi.	
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle	
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei	
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è	
applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.	
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con	
le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche	
in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un	
verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate	
nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora	
eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci	
per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per il Comune, di	
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.	
Articolo 6bis. Premio di accelerazione.	
Qualora l'impresa concluda i lavori prima del termine indicato all'art. 3 è	
riconosciuto il premio di accelerazione, ex art. 126 del Codice, modificato	
dall'art. 45 del decreto correttivo. L'anticipazione della tempistica di	
esecuzione non può superare il 20% del termine indicato all'art. 3 del presente	
capitolato e viene quantificata, per ogni giorno di anticipo, nella misura dell'1	
per mille dell'importo netto del contratto. In caso di proroga, qualora si	
concludano i lavori prime del termine prorogato, viene riconosciuto un premio	

secondo le modalità sopra indicate. Il premio viene corrisposto nei limiti delle	
somme disponibili indicate nel quadro economico alla voce imprevisti.	
Il premio di accelerazione, se dovuto, viene corrisposto a seguito	
dell'emissione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione,	
nei casi previsti.	
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.	
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei	
casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre	
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola	
d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti	
in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice degli Appalti.	
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le	
cause che ne hanno comportato la interruzione.	
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori	
senza che il Comune abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il	
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei	
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La	
diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori	
se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della	
sospensione.	
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva	
prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi,	
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il	
Comune si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei	
<u> </u>	

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini	
suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la	
causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.	
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come	
funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione	
degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo	
ad eccezione del comma 4.	
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.	
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato	
speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza	
del capitolato generale.	
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico	
dell'appaltatore le spese per:	
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena	
e perfetta dei lavori;	
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono	
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del	
certificato di regolare esecuzione;	
e) le vie di accesso al cantiere;	
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per	
la direzione dei lavori;	
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per	
8	

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato	
di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.	
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere	
e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di	
legge e di regolamento.	
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da	
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto	
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di	
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da	
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle	
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri	
soggetti operanti nel cantiere.	
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la	
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto	
di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	
dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è	
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza	
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o	
nell'impiego dei materiali.	
6. L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma	
1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione	
dell'appalto, deve garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36	
anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o	

svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota	
pari almeno al 30 per cento tra le figure predette. Qualora il soggetto non	
proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo	
stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni	
giorno di ritardo pari all'1 per mille del valore del contratto. Tali penali si	
sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 17 del presente	
capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo	
del contratto lo stesso viene risolto. L'appaltatore applica uno dei CCNL	
indicati in sede di gara	
7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.	
Articolo 9. Contabilità dei lavori.	
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione	
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in	
apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per	
ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità	
rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.	
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per le categorie di lavorazione,	
secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa rilevata dal	
capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali che sono	
eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può	
controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni	
caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati	
non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale	

della quota eseguita all'importo totale dei lavori.	
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;	
tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti	
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in	
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci	
suddetti.	
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in	
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.	
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti	
per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale	
prestabilito dal Comune e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
Articolo 10. Revisione prezzi.	
1. In materia di revisione dei prezzi, si applica l'art. 120 comma 1 lettera a)	
del D. Lgs. 36/2023 e l'art. 28 del Capitolato di gara.	
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
1. Se il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina	
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle	
condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del Codice degli Appalti, le	
stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una	
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi	
stabiliti mediante il verbale di concordamento.	
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di	
cui all'articolo 120 del Codice degli Appalti.	
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
Titicolo 12. I agamenti in acconto e pagamenti a saluo.	
71 ticolo 12. I agamenti in acconto e pagamenti a satuo.	

1. Per l'erogazione dell'anticipazione, trova applicazione l'art. 125 del Codice	
degli Appalti D. Lgs. 36/2023.	
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni	
previste dal Codice degli Appalti e dal Capitolato speciale d'appalto, al	
maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a	
150.000,00 € salvo le trattenute di cui all'articolo 11, comma 6, del Codice	
degli Appalti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.	
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11 del Codice	
degli Appalti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi	
contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.	
4. In deroga al comma 2:	
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza	
tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia	
inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in	
tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.	
b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per	
cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al	
medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla	
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di	
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.	
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente	
spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo	
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni	
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e	
40	

non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.	
6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:	
a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,	
dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di	
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in	
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale,	
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale	
idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;	
b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;	
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto	
articolo 3 della legge n. 136 del 2010;	
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce	
causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato	
speciale d'appalto;	
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente	
riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti	
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui	
al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono	
nulli senza necessità di declaratoria.	
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.	
1. In caso di ritardo, fatto salvo quanto detto all'art.12 n.7, nella emissione dei	
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai	
termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli	
interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui	
1	İ

all'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro sei mesi	
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio (art. 49 C.S.A.).	
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni	
dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio di	
quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni	
equivale ad approvazione.	
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore	
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
denunciati dal Comune prima che il certificato collaudo provvisorio, trascorsi	
due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella	
facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le	
opere ultimate.	
Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
1. Ai sensi dell'art. 122 comma 1 del Codice le Stazioni Appaltanti possono	
risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o	
più delle seguenti condizioni:	
a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di	
appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;	
b) con riferimento alle modificazioni consentite dal Codice di cui all'art. 120	
14	

comma 1 lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del	
predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120	
comma 3 superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120 comma 3	
lettere a) e b);	
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto,	
in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 del Codice, e avrebbe	
dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di gara;	
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una	
grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto	
dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi	
dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.	
2. Le Stazioni Appaltanti risolvono un Contratto d'Appalto qualora nei	
confronti dell'appaltatore:	
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e	
delle relative misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero	
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui	
al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del Codice.	
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del presente CSA, il Contratto	
d'Appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle	
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la	
buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei Lavori quando accerta un	

grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con	
l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al	
Codice. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del	
RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.	
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al	
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
eseguiti.	
5. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai comma 1 lettere c) e d), 2, 3 e	
4, dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 dello stesso sono	
decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in	
sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto	
risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in	
relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la	
Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124	
comma 2 primo periodo del Codice.	
6. L'allegato II.14 al Codice disciplina le attività demandate al Direttore dei	
Lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza	
della risoluzione del contratto.	
7. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento	
dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative	
pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di	
mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio	
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione	
di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza	

comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o	
lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione Appaltante	
può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare	
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 31,	
pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto	
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.	
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 88 comma 4-ter del Codice e	
dall'art. 92 comma 4 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di	
prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere	
dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore	
mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi	
e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in	
cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre	
al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,	
calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 al Codice. L'erogazione	
di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di	
sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al	
subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del	
DURC.	
9. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante	
mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con	
 un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione	
Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il	
collaudo definitivo.	

10. L'Allegato II.14 al Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di	
ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero	
dell'appaltatore.	
Articolo 16. Controversie.	
1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del	
Codice degli Appalti.	
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute	
all'autorità giudiziaria competente del Foro di Reggio Emilia con esclusione	
della competenza arbitrale.	
TITOLO III -ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
assistenza.	
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e	
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 	
 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 	
 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 	
 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 119 del Codice degli Appalti. 	
 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 119 del Codice degli Appalti. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il 	
 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 119 del Codice degli Appalti. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 	
 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 119 del Codice degli Appalti. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e 	
 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 119 del Codice degli Appalti. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 	

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte	
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi	
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località	
dove sono eseguiti i lavori.	
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile	
2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto	
legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,	
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito	
Documento unico di regolarità contributiva in data 18/07/2024 numero	
protocollo INAIL 44669215.	
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:	
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto	
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di	
cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume	
ogni onere e obbligo;	
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie	
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e	
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del	
piano di sicurezza di cui alla lettera b).	
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il	
piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte	
integrante del presente contratto d'appalto.	
19	

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la	
Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera (CSE) gli aggiornamenti alla	
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del	
cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,	
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione	
del contratto in suo danno.	
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai	
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».	
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.	
1. Ai sensi di legge, vige l'obbligo della richiesta dell'Informazione Antimafia	
per tutti gli operatori economici coinvolti.	
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.	
490 e del D.Lgs 159/2011, si prende atto che in relazione al soggetto	
appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del	
presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n.	
159 del 2011 come risulta dalla iscrizione alla White List, di cui alle Linee	
Guida antimafia di cui all'art. 5 bis, comma 4 del decreto legge 6 giugno 2012	
n.74 e Legge 1° agosto 2012n.122per la stipula del contratto sotto la	
condizione risolutiva ai sensi degli artt. 67 comma2, 94 e 95 del D.Lgs.	
159/2011, in pendenza del provvedimento definitivo di Informazione	
antimafia a seguito di richiesta inoltrata presso la Prefettura.	
3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione	
della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né	
20	

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16	
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
Articolo 20. Subappalto.	
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
2. Previa autorizzazione del Comune, verifica delle condizioni di cui al	
precedente articolo 19 e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice degli Appalti,	
i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono	
essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità	
previste dal capitolato speciale d'appalto.	
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119 del	
Codice degli Appalti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.	
4. Il Comune provvede al pagamento del SAL condizionatamente alla	
certificazione di avvenuto pagamento del subappaltatore.	
5. Ai sensi dell'art. 119 c. 11 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante	
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di	
servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni	
dagli stessi eseguite nei seguenti casi:	
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola	
impresa;	
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;	
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.	
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione	

definitiva) mediante GARANZIA FIDEIUSSORIA numero in data	
rilasciata dalla società agenzia di per l'importo di € pari al 5%	
per cento dell'importo del presente contratto.	
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.	
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed	
è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare	
esecuzione.	
Articolo 22. Obblighi assicurativi.	
1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice degli Appalti,	
l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto	
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse	
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività	
connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.	
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di	
emissione del Certificato di collaudo, con polizza numero in data	
rilasciata dalla società agenzia di, come segue:	
a) per danni di esecuzione per un massimale di €, ripartito come da	
Capitolato speciale d'appalto;	
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di €	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.	
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se qui non	
materialmente allegati:	

a) il Capitolato Speciale d'appalto;	
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
c) il computo metrico estimativo;	
d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;	
e) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;	
f) il cronoprogramma;	
g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;	
2. I documenti elencati al precedente comma 1, sono conservati dal Comune	
presso l'Ufficio tecnico Comunale.	
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e	
le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti	
D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., nonché il DM 49/2018. Gli articoli del DPR	
207/2010 ma abrogati dal D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 36/2023, in mancanza	
dell'emanazione di regolamenti attuativi sostitutivi, si intendono qui	
richiamati con valenza di norma contrattuale.	
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,	
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
L'imposta di bollo è stata assolta in forma virtuale.	
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti	
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di	
emissione del certificato di collaudo;	
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono	
23	

soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura	
fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.	
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del	
Comune.	
Art. 26 Foro competente	
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione o	
in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia,	
validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione, nonché in merito ad ogni	
rapporto al medesimo inerente o connesso s'individua il Foro di Reggio	
Emilia, quale autorità giudiziaria competente a giudicare.	
Art. 27 Trattamento dei dati personali	
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento	
UE/2016/679 (GDPR), le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali,	
contenuti nella presente scrittura privata, anche con strumenti informatici, per	
le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.	
Art. 28 - Codice di comportamento	
L'Appaltatore è tenuto a rispettare il codice di comportamento adottato per il	
personale dipendente del comune di Casina con atto G.C. n. 125 del	
23.12.2013.	
Art. 29 - Il divieto di pantouflage	
In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.	
190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore	
dichiara:	

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di	
convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i	
soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i	
dipendenti della Stazione appaltante;	
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex	
dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri	
autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio	
successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, nè di avergli	
attribuito incarichi a qualsiasi titolo.	
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono	
nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di	
contrattare con il Comune di Casina per i successivi tre anni, con l'obbligo di	
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti,	
fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai	
sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.	
Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme	
alla loro volontà e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo	
esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per accettazione	
con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1 del codice	
dell'amministrazione digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005, valida alla data	
odierna.	
Io sottoscritto Vice-Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma	
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al citato D.Lgs. n. 82/2005.	

E richiesto, io Vice Segretario Rogante, ho ricevuto il presente atto redatto	
con ausilio di mezzo informatico da persona di mia fiducia su facciate	
intere e parte della, sotto la mia personale direzione e ne ho dato lettura	
ai comparenti i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà e dopo avermi	
dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il	
contenuto, lo sottoscrivono per accettazione con firma digitale, ai sensi	
dell'art.1, comma 1 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) D.Lgs. n.	
82/2005, valida alla data odierna.	
Il Comune di Casina	
Il Responsabile del 6° Settore Settore Lavori Pubblici – Comune di Casina	
Geom. Simone Montruccoli (F.to digitalmente)	
L'Impresa	
Il Legale Rappresentante	
Sig (F.to digitalmente)	
Il Vice Segretario Comunale	
Dr. Paolo Belli (firmato digitalmente)	